

REGOLAMENTO (CE) N. 2806/1999 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1999****che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3516/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) il premio forfettario dovrebbe incitare le organizzazioni di produttori ad evitare la distruzione dei prodotti ritirati dal mercato;
- (2) l'importo del premio deve essere fissato tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra i mercati interessati nonché della necessità di evitare distorsioni della concorrenza;
- (3) l'importo del premio non deve essere l'importo delle spese tecniche e finanziarie di trasformazione e di magazzinaggio rilevate durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;
- (4) in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni in causa rilevate nella Comunità,

è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 2000 al livello indicato in appresso;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2000, l'importo del premio forfettario dei prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽³⁾, è fissato come segue:

- a) congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri e con testa o sezionati:
 - 130 EUR/t, per il primo mese
 - 15 EUR/t, per mese supplementare
- b) filettatura, congelamento e conservazione:
 - 206 EUR/t, per il primo mese
 - 15 EUR/t, per mese supplementare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 367 del 31.12.1988, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 320 del 22.12.1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.